Viaggio attraverso la storia di Boves

a cura del Prof. Mario Martini

BOVES NEL QUATTROCENTO: GLI STATUTI

Vent'anni or sono, e precisamente a iniziare dal numero di febbraio del 1977, ho dato inizio alla mia collaborazione col Giornale di Boves con una serie di articoli dedicati ai nostri Statuti. Da allora ho condotto avanti un'approfondita analisi di questo importante documento che nella stesura originaria risale al 1430, e mi sono anche impegnato in un'abbastanza laboriosa traduzione del testo latino che mi propongo di consegnare alla nostra Biblioteca Civica.

Rileggendo a distanza di tempo gli articoli originali mi sono però reso conto che, per rendere più completa la presentazione degli Statuti, è necessario riprendere alcuni argomenti trattati un po' superficialmente ed evidenziarne altri che allora avevo del tutto trascurato.

Pertanto, se il lettore vorrà scusare questo mio ritorno su un argomento già trattato, potrà trovare, oltre ad inevitabili ripetizioni, anche alcune informazioni che lo aiuteranno a conoscere meglio aspetti di sicuro interesse relativi alla vita bovesana del quattrocento.

Libro della Catena conservato nell'Archivio del Comune di Garessio

In primo luogo sono indispensabili alcune precisazioni in merito ai documenti attualmente disponibili.

Come ho già avuto occasione di ricordare i cinque libri degli Statuti, con l'aggiunta di una ventina di "capitoli", sono stati ufficialmente approvati dal Consiglio Comunale di Boves, nella seduta del 5 luglio 1430. In quella stessa occasione il Consiglio stabilì che fossero raccolti in un unico volume. Si può verosimilmente supporre che, in analogia con quanto ancora verificabile presso altri Comuni del Cuneese, gli Statuti siano stati trascritti a mano su fogli di cartapecora e rilegati in un volume che, saldamente legato ad una catena di ferro, era tenuto esposto al pubblico per consentirne la consultazione da parte di chiunque ne avesse interesse.

Dopo oltre un secolo il libro, usurato dal tempo e zeppo di correzioni e aggiunte, risultava talmente manomesso che gli Amministratori comunali ritennero opportuno farne un'edizione a stampa "affinché per ciascuno la loro lettura diventi più facile". Si tratta della prima edizione a stampa, realizzata a Torino nella tipografia dei fratelli Pelippari nel 1573, con il titolo "Liber Statutorum Oppidi et Communis Bovixii". In appendice al testo degli Statuti bovesani vennero inoltre aggiunti numerosi documenti ritenuti particolarmente importanti per la nostra Comunità.

Purtroppo quasi tutti i volumi stampati nel 1573 sono andati dispersi, fatta eccezione per pochi esemplari, uno dei quali è attualmente custodito presso la biblioteca del Seminario vescovile di Cuneo. Ed è appunto a questo rarissimo esemplare che fanno riferimento sia la traduzione che le notizie e le considerazioni da me svolte sugli Statuti bovesani.

Per completezza di informazione è opportuno ricordare che nel 1701, sempre per iniziativa del Consiglio comunale, si provvide ad una seconda edizione degli Statuti bovesani. Di essa rimangono due esemplari affidati alle biblioteche civiche di Boves e Cuneo, mentre un numero imprecisato di copie risulta gelosamente custodito in alcune biblioteche private.

Il testo non presenta sostanziali varianti nei confronti della precedente edizione e tuttavia alcuni capitoli risultano modificati, corretti ed altri addirittura soppressi. Ed anche per questo motivo la scelta di fare riferimento al volume del 1573 è sicuramente la più idonea ad avvicinarsi il più possibile al manoscritto originario dei nostri Statuti.

(continua)

GLI STATUTI DI BOVES - 1430

Diritto di famiglia

Con l'approvazione degli Statuti i bovesani, potendo finalmente fare affidamento su una solida intelaiatura amministrativa e su precise norme giudiziarie, per la prima volta nella loro storia si sentirono inseriti in una Comunità di liberi cittadini, nella quale i loro diritti individuali potevano essere validamente salvaguardati.
E tuttavia, anche in questa nuova realtà, essi continuarono a ricercare la propria personale sicurezza non tanto nelle strutture pubbliche quanto piuttosto all'interno del nucleo famigliare di appartenenza. Ed è per questo motivo che gli Statuti dedicano alla famiglia numerosi capitoli rivolti a favorirne l'unità, a distinguere gli obblighi dei singoli componenti e a disciplinarne la struttura economica per consentire a tutti i membri la possibilità di sopravvivenza anche nei momenti più difficili.
La struttura delle famiglie era rigidamente patriarcale e, salvo rare eccezioni, la proprietà era tutta accentrata nelle mani del capo famiglia al quale figli, nipoti e pronipoti dovevano rispetto ed obbedienza.
La proprietà restava indivisa, e, tuttalpiù, ai figli maschi sposati era concessa la possibilità di gestire direttamente una parte dei terreni e di ricavare, a fianco della casa paterna, un modesto rifugio per sè, per la moglie e per i propri figli, senza peraltro intaccare l'unità dell'originaria famiglia di appartenenza.
In mancanza di un'anagrafe comunale gli Statuti si limitarono a precisare che appartengono allo stesso nucleo famigliare tutti coloro che condividono pane e vino, variante bovesana della formula "vivere ad eundum locum, focum et catenam", riferita a tutti coloro che vivono nella stessa casa, si scaldano allo stesso fuoco e prelevano il cibo dall'unica pentola appesa alla catena del camino.
Proprio in ragione di questo concetto piuttosto generico ed estensivo, gli appartenenti alla stessa famiglia risultavano numerosi e, talvolta, divisi da motivi di interesse che alimentavano una conflittualità interna che gli Statuti propendono a non esasperare, per consentire che vengano risolti all'interno del nucleo famigliare. Valga come esempio quanto dispone il capitolo relativo alle percosse tra parenti:
"Se un bovesano, con parole o fatti, offende personalmente un figlio, un fratello, una sorella, un consanguineo, un fratellastro o un parente fino al secondo grado, un avo od un'ava con i quali vive condividendone pane e vino, il Tribunale di Boves non può aprire un procedimento contro tale maleficio od offesa, né intentare un processo, a meno che ci sia una denuncia da parte dell'offeso ed una accusa scritta dal denunciante, sotto vincolo di giuramento o registrata sul libro del Tribunale.
Però se le percosse o le offese sono tali da provocare la frattura di un osso o la debilitazione di un arto, in tal caso la Curia può indagare su tale maleficio e comminare una pena. L'autore dell'offesa, quando si procede contro di lui senza un'esplicita denuncia e accusa, viene condannato a metà della pena prevista per le ingiurie e offese contro persone estranee alla famiglia. Questo capitolo non è però valido in caso di omicidio".
Si può presupporre che, nella maggior parte dei casi, la famiglia riuscisse a risolvere in modo autonomo i propri problemi, senza ricorrere a vie legali. Se poi i motivi di attrito si dimostravano non componibili era prevista la possibilità di espulsione del famigliare ribelle, al quale tuttavia gli Statuti garantivano una specie di buonauscita che gli consentiva di organizzare la propria esistenza in modo autonomo. Ma anche in questo caso spettava esclusivamente ai famigliari ed ai parenti prossimi di trovare un'equa soluzione, senza l'intervento di "avvocati e procuratori". Così infatti disponeva un apposito capitolo dedicato "ai figli ingrati" che si trascrive nelle parti più significative:
"Alcuni figli sono ingrati e disubbidienti nei confronti dei genitori ed offendono Dio andando contro i suoi comandamenti che ordinano di onorare i genitori. Pertanto, allo scopo di provvedere alla salvezza delle anime ed evitare scandali, quando un figlio di famiglia, per sua temerità e superbia, ricusa di obbedire al padre o al nonno al quale deve sottostare adempiendo ai comandi leciti ed onesti, fatta fede a detto padre e nonno, è loro consentito di allontanare da sè il figlio o il nipote.

Tuttavia il padre o il nonno devono garantire gli alimenti e la quota legittima... e la dote cui eventualmente abbia diritto e gli altri beni di proprietà del figlio o che il figlio, in qualche modo, abbia acquisito dai beni paterni.
...Però se il padre o il nonno allontanano il figlio senza un giusto motivo, in tal caso oltre alla dote e gli altri beni di cui sopra, dovranno concedergli quanto concordato da due parenti prossimi scelti dalle parti. Se in merito alla scelta ci fosse discordia, il Vicario può costringere le parti a scegliere due parenti con funzione di arbitri stabilendo, a sua discrezione, una giusta pena. I parenti devono giungere ad un compromesso e ad un accordo e concludere la causa dopo una ricognizione sommaria, evitando tutte le solennità di rito. Nessun avvocato o procuratore può intervenire, sotto pena di dieci lire astesi per ogni volta".

1430: GLI STATUTI di BOVES

NORME DI DIRITTO PENALE

Esclusa dunque la prigione, il terzo libro degli Statuti prevedeva diverse penalità che variavano, a seconda della gravità del crimine, dalla pena pecuniaria alla fustigazione, dall'amputazione di una mano o di un piede alla morte per impiccagione o per annegamento. Va tuttavia sottolineato che queste ultime pene venivano di norma messe in atto soltanto nei casi in cui il colpevole non fosse in grado di pagare una multa e di risarcire i danni ai parenti della vittima. Questa prassi, in apparenza motivata da ragioni umanitarie, in realtà si traduceva in un autentico privilegio per i ricchi - possidenti, mentre l'inumano rigore della legge finiva per colpire soltanto i poveri - nullatenenti che non erano in condizioni di pagare le penalità alternative. Questa almeno è l'impressione che si ricava da un'attenta lettura di alcuni capitoli che si sottopongono all'attenzione dei lettori nella (quasi) integrale traduzione dal testo latino.

PERCOSSE CON UN'ARMA

"Colui che, trascinato dall'ira, colpisce qualcuno con un coltello provocando fuoriuscita di sangue, paga la multa di dieci lire astesi se colpisce un braccio, una coscia o un piede; ma se colpisce un'altra parte del corpo paga cinquanta lire.

Chi scaglia una pietra senza colpire l'avversario: se ha più di vent'anni, paga la multa di quattro lire; se è di età compresa tra i quattordici ed i vent'anni paga due lire; se è di età compresa tra i dieci ed i quattordici anni paga una lira; se è di età inferiore ai dieci anni non paga alcuna multa, a meno che provochi un'escoriazione o faccia fuoriuscire del sangue, nel qual caso paga una multa non superiore a cinque lire.

Non si considerano armi una "dolia" o uno "scifus": ma se uno di questi oggetti provoca fuoriuscita di sangue si paga la multa di quattro lire.

Se a causa di dette percosse si provoca la rottura o il taglio di un osso, la multa è raddoppiata. Se il colpito, in conseguenza di dette percosse perde un membro o una parte di esso, la multa è di cento lire; ma un dente e un dito non si considerano membri, fatta eccezione per il dito pollice per il quale si paga la multa di cinquanta lire. Se il colpito perde uno o più denti oppure una o più dita, per ogni dente ed ogni dito si pagano venti lire.

Si dà il caso che il percussore o il malandrino non possa pagare la multa conseguente alle percosse: in tale caso se ha percosso senza armi ma senza fuoriuscita di sangue, e neppure ha fratturato un osso, dovrà essere fustigato per due volte lungo il percorso compreso tra la porta superiore e la porta inferiore del Ricetto; se invece ha colpito con un'arma, o ha fratturato un osso, o ha tagliato un membro, dovrà perdere un piede od una mano a sua scelta....

L'OMICIDIO

Chiunque uccida un bovesano od un forestiero in Boves o nel suo distretto deve essere condannato a morte se viene catturato.

Se invece non viene arrestato il Vicario di Boves può e deve prelevare, come multa, duecento lire astesi dai beni dell'omicida se è persona che possiede beni per un valore di non oltre mille lire; se possiede beni per un valore superiore alle mille lire, deve pagare una multa di quattrocento lire astesi ed altrettanto di risarcimento ai figli dell'ucciso. Se non ci sono figli o figlie l'importo del risarcimento deve essere pagato ai genitori, vale a dire al padre e alla madre dell'ucciso; in mancanza dei genitori va versato al fratello o ai fratelli se sono più di uno.

L'omicida viene espulso in perpetuo da Boves e dal suo territorio, a meno che abbia ucciso per propria difesa personale. Chiunque può uccidere il latitante senza pena nè multa e l'omicida dovrà restare in esilio finché non si è accordato con i parenti dell'ucciso, vale a dire col padre, coi figli, coi fratelli del padre, con gli avi e con i nipoti, coi germani e con i parenti fino al secondo grado, e con la Curia di Boves, pagando la somma prevista.

Colui che per errore, per caso fortuito e senza rissa uccide qualcuno, e appaia manifesto che si è trattato di un caso fortuito, non può essere condannato ad alcuna pena reale o personale.

Quando si parla di parenti si devono intendere i parenti di linea paterna e non quelli di linea materna.

1430: GLI STATUTI DI BOVES

NORME DI DIRITTO PENALE

Il secondo e il terzo libro degli Statuti sono in gran parte rivolti a disciplinare l'attività giudiziaria che, come già si è visto, era riservata al vicario del Duca. La materia è piuttosto complessa e, in quanto tale, meriterebbe un'analisi più approfondita. Tuttavia, per esigenze di sintesi, mi limiterò ad evidenziare soltanto quei capitoli che fissavano precisi limiti alla discrezionalità del giudice e garantivano il rispetto dei diritti degli imputati. Grazie a tali norme chiunque, e per qualsiasi motivo incappava nelle maglie della giustizia, poteva fare affidamento su un processo regolare nel corso del quale gli era consentito di far valere le proprie ragioni, magari affidandosi ad un avvocato difensore o comunque con la possibilità di produrre testimoni e di confutare, con appropriata documentazione, le accuse rivoltegli dalla controparte.
Valga come esempio la rilettura, sia pure parziale del 32° capitolo del terzo libro relativo alla procedura che il Vicario-giudice doveva scrupolosamente seguire fin dall'inizio di un processo penale:
"Il Signor Vicario di Boves, tramite il notaio delle cause criminali, deve consegnare a chiunque sia stato accusato o denunciato o incolpato, l'avviso di difesa e le motivazioni dell'accusa di reato. L'avviso di difesa va consegnato entro dieci giorni dal compimento del reato e prima che sia stata pronunciata condanna. Se si agisce diversamente la sentenza o la condanna pronunciata contro chi non ha avuto la possibilità di difendersi non è valida nè può avere esecuzione, anzi è nulla di diritto nel caso in cui l'imputato possa dimostrare di non aver avute le possibilità di difendersi. E l'accusato non potrà essere ulteriormente chiamato in causa".
I processi non potevano protrarsi all'infinito, come sovente capita ai giorni nostri, ma dovevano concludersi entro sessanta giorni, "trascorsi i quali l'imputato deve considerarsi assolto e contro di lui non si può ulteriormente procedere". Tuttavia, anche allora, malgrado queste solenni enunciazioni di principio, i tempi tendevano a dilatarsi per le numerose interruzioni dovute alle ferie del Vicario, al numero dei testimoni presentati dalle due parti, alle contestazioni e alle eccezioni sollevate sia dall'accusa che dalla difesa.
Il processo si concludeva con la condanna e con l'assoluzione del chiamato in causa: nel dubbio il giudice era tenuto a mandare assolto l'imputato.
Il dispositivo della sentenza veniva letto seduta stante dal notaio che era anche tenuto, dietro adeguato compenso, a rilasciarne copia scritta per consentire, a chiunque si sentisse ingiustamente condannato, di poter ricorrere in appello. Il ricorso doveva essere inoltrato entro dieci giorni dalla notifica della sentenza e andava rivolto al Giudice Maggiore del Piemonte. Ad ulteriore garanzia di imparzialità gli Statuti stabilivano che anche il processo d'appello doveva svolgersi nella Curia o Tribunale di Boves.
Anche per quanto riguarda le pene inflitte al colpevole, nulla o quasi nulla era rimesso alla discrezione del Vicario, il quale doveva attenersi scrupolosamente alle disposizioni statutarie previste per i singoli "malefici" o reati. Come si avrà occasione di verificare non erano previste pene carcerarie, perché il carcere non era ancora considerato come normale strumento di espiazione delle pene. L'arresto e la traduzione in carcere erano consentiti soltanto nel corso del processo per gli indiziati di gravi delitti, quando esistevano fondate ragioni per ritenere che l'imputato cercava di sottrarsi al giudizio dandosi alla fuga.

1430: GLI STATUTI di BOVES

Norme di diritto penale

A conclusione di queste mie considerazioni sulle norme di diritto penale contenute negli Statuti di Boves, ritengo opportuno proporre ai lettori almeno due capitoli che sanciscono le pene per reati "minori", quali erano considerati la bestemmia e le chiassate organizzate in occasione dei matrimoni.

Si tratta di capitoli che vanno letti controluce perché ci aiutano a ricreare momenti e situazioni di vita vissuta nell'ambito di una Comunità chiusa in se stessa e non acculturata, per la quale il pettegolezzo e la partecipazione ai fatti altrui erano un espediente indispensabile per rompere le monotonie del vivere quotidiano. I bovesani erano rispettosi della religione e la legge puniva la bestemmia senza peraltro eccedere in repressioni di carattere ideologico.

Il bestemmiatore incallito, nel peggiore dei casi, veniva esposto alla gogna e costretto a subire la pena sulla pubblica piazza: uno spettacolo da non perdere e al quale infatti la popolazione assisteva con ridanciana soddisfazione. Ecco quanto dispone il diciottesimo capitolo del terzo libro a proposito della bestemmia: "Se qualcuno parla male di Dio e di sua madre e bestemmia Dio e la Vergine Maria sua madre, paga la multa di sessanta soldi astesi per ogni volta; se non può pagare la multa il signor Vicario, immediatamente e sotto vincolo di giuramento, deve far collocare il colpevole supino in terra, vicino al pozzo della piazza e fargli versare sopra tre grandi secchi pieni d'acqua, a tale scopo si devono scegliere dieci accusatori, scelti tra uomini di buona fama, che possono e devono accusare i bestemmiatori: ad essi si deve credere ed hanno diritto a metà della multa. Chiunque goda di buona fama può farsi accusatore e deve essere creduto".

Ancor più interessante risulta la lettura del capitolo dedicato al matrimonio, che si rivela come un autentico affresco ricco di pennellate di colore che evidenziano usi e comportamenti rimasti vivi nella nostra Comunità fino a pochi decenni or sono.

La partecipazione alla gioia degli sposi si esternava in manifestazioni di tripudio che comportavano suoni chiassosi, apprezzamenti sugli sposi fatti ad alta voce, erezione di barriere e scherzi di vario genere che non risparmiavano neppure la camera da letto. Gli sposi, pur senza entusiasmo, sapevano di dover pagare questo tributo alle tradizioni locali e vi sottostavano con serena rassegnazione sempre che gli scherzi si mantenessero nei limiti del buon gusto. Ma a quanto pare tali limiti non erano sempre rispettati e ne nascevano inconvenienti così sgradevoli che si dovette inserire negli Statuti un apposito capitolo, atto a scoraggiare i più scalmanati:

PROIBITO FARE SCHERZI AD UNO SPOSO O AD UNA SPOSA.

Le persone con più di dodici anni non devono fare strepito o schiamazzo alle spose, prima o dopo il matrimonio, con corni, sonagli, bacinelle, o in altro modo, vale a dire non devono "fare la ciabra o zabramari" oppure pronunciare parole ingiuriose, sotto pena di una lira se lo schiamazzo è fatto di giorno e di due lire astesi se fatto di notte. Se qualcuno di notte entra armato nella casa della sposa o dello sposo per il tripudio o qualcosa del genere, o li impegna a sborsare un compenso, paga la multa di venti soldi per ogni volta. Tutti coloro che li incoraggiano pagano la stessa multa. Su questi fatti può essere aperta un'inchiesta dalla Curia e chiunque goda di buona fama può accusare i responsabili: e gli si deve credere e concedere la terza parte della multa. Nessuno, qualunque sia la sua condizione sociale, osi o presuma di poter esigere, prendere o ricevere, da uno sposo o da una sposa, da essi o da uno di loro o da qualche persona della comitiva, entranti o uscenti da Boves,denaro o un qualche premio, o dono o pegno, sotto pena di sessanta soldi per ogni volta. Chiunque goda di buona fama può presentare l'accusa e, se è disposto a giurare, gli si deve credere e concedergli la quarta parte della multa.

Il lettore eventualmente interessato a conoscere il contenuto dei libri IV e V degli Statuti può consulatare il numero 11- 1997 di questo giornale presso la Biblioteca Civica.

1430: GLI STATUTI di BOVES

Proseguendo nella lettura dei capitoli del terzo libro degli Statuti si ricava l'impressione che l'omicidio non fosse considerato il peggiore dei crimini. La causa di questa incongruenza va forse individuata nel fatto che, in un secolo funestato da continue epidemie e in cui l'età media superava di poco i trent'anni, la vita aveva un valore talmente relativo da far considerare l'omicidio come uno dei tanti possibili incidenti di percorso.
Molto più gravi erano invece considerati i crimini di furto e le rapine, per i quali non era concessa la possibilità di avvalersi della scappatoia delle multe o dei risarcimenti per evitare la pena di morte, come si può desumere dalla lettera dei capitoli che ad essi si riferiscono.

IL FURTO

"Colui che durante il giorno commette un furto in Boves per un ammontare inferiore a tre soldi, paga una multa di quaranta soldi; da tre a venti soldi paga sessanta soldi; da venti a sessanta soldi paga dieci lire; da sessanta soldi a venti lire, paga venti lire; oltre le venti lire, paga cinquanta lire e risarcisce il doppio dell'ammontare del furto al derubato. Se non può pagare la multa viene fustigato due volte dall'una all'altra parte del Ricetto se il furto era compreso fra i venti e i sessanta soldi astesi; oltre i sessanta soldi e fino a dieci lire deve essere marchiato sulla fronte con un ferro rovente oppure perde un orecchio, o a sua scelta, oltre le venti lire perde un piede o una mano a sua scelta.

Il Ricetto, dove avvenivano le fustigazioni dei ladri catturati, che dovevano attraversarlo colpiti a più riprese.

Se il furto è commesso di notte tutte le multe sono duplicate.
Chi commette tre o più furti in Boves o sul suo territorio per un ammontare complessivo superiore alle cento lire, deve essere annegato o sospeso alla forca fino alla morte.
Se qualcuno viene sorpreso di notte in casa altrui, dopo le due di notte, si presume che sia entrato per rubare e deve essere punito come ladro notturno e, se ha commesso un furto, deve essere condannato a dieci lire di multa, a meno che sia entrato col consenso del padrone di casa o di chi abita la casa.
Chiunque sorprenda, dopo le due di notte, un individuo nella propria casa senza lume e nascosto, se lo percuote o l'uccide non incorre in alcuna pena.
Le predette pene imposte ai ladri valgono anche per i ricettatori delle cose rubate, se hanno agito con cognizione di causa.
Nessun ladro può essere condannato a morte per uno o più furti, a meno che superino complessivamente le cento lire e a nessuno, per un'unica inquisizione su uno o più furti può essere comminata una pena superiore alla perdita di un membro, a meno che i furti ammontino complessivamente a più di cento lire".

BRIGANTI DI STRADA

"Chiunque, in tempo di pace e di tregua, si apposta sulla strada per devastare, uccidere e rubare o per compiere qualunque delitto, se viene catturato sarà appeso alla forca fino a morire come pubblico ladrone, dopo aver restituito il maltolto con le pene previste dalla legge.
Quanto sopra vale anche per chi si apposta fuori strada in qualunque altro luogo del territorio o distretto di Boves; se non può essere catturato deve essere condannato ad arbitrio del Signor Vicario".
Anche se gli Statuti non lo precisano, tutte le pene venivano inflitte sulla pubblica piazza come deterrente e monito per coloro che, per qualsiasi motivo, fossero tentati di commettere un crimine. Avvisati dal suono di corno del Decano di Curia, i bovesani accorrevano in massa sulla "Ripa di Boves", corrispondente all'attuale piazza dell'Olmo, ed assistevano al taglio di una mano o di un piede, alla marchiatura a fuoco o all'impiccagione del colpevole con uno stato d'animo oscillante tra la curiosità e l'orrore, ma soprattutto per avere conferma che la giustizia era inflessibile contro i malviventi che sfacciatamente turbavano la serena convivenza Comunitaria.